

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 28 MAGGIO 2013.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Giuseppe Benedetti.

Deliberazione 28 maggio 2013, n. 54:

Costituzione e disciplina del Comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) ed in particolare l'articolo 47, che istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, con il compito di segnalare all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti eventuali criticità e formulare alle stesse proposte per la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio, oltre che pareri preventivi e osservazioni su specifici atti;

Visto il comma 5 del citato articolo 47 della l.r. 69/2011, che prevede che il Consiglio regionale disciplini l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, definisca i criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative di cui al comma 2 del medesimo articolo 47 e definisca altresì i criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati locali di cui all'articolo 48 della stessa l.r. 69/2011;

Visto l'allegato A contenente le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, i criteri per l'individuazione delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 69/2011 ed altresì i criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati locali di cui all'articolo 48 della l.r. 69/2011;

Delibera

1. di costituire, presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 69/2011, il Comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, con il compito di segnalare all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti eventuali criticità e formulare alle stesse proposte per la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio, oltre che pareri preventivi e osservazioni su specifici atti;

2. di approvare l'allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente atto, contenente le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, i criteri per l'individuazione delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di cui al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 69/2011 ed altresì i criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati locali di cui all'articolo 48 della stessa l.r. 69/2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Roberto Giuseppe Benedetti

Daniela Lastri

ALLEGATO A

Disciplina del Comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)

Art. 1 Funzioni

1. Il Comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominato Comitato, istituito presso il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 69/2011, svolge le seguenti funzioni:

- a) segnalare all'autorità idrica ed alle autorità servizio rifiuti eventuali criticità e formulare alle stesse proposte per la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio;
- b) formulare all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti pareri preventivi e osservazioni sugli atti di cui agli articoli 2 e 3.
- c) designare e nominare i rappresentanti dei comitati locali.

2. Il comitato, per l'esercizio delle sue funzioni:

- a) utilizza i dati dell'Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, istituito presso la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 della l.r. 69/2011;
- b) tiene conto di osservazioni, segnalazioni ad esso pervenuti;
- c) può richiedere dati e informazioni all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti in relazione all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2 Pareri e osservazioni all'autorità idrica

1. Il Comitato formula, in conformità alla normativa di settore di riferimento, osservazioni sui seguenti atti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), f) e h), della l.r. 69/2011:

- a) approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all'articolo 19 della l.r. 69/2011;
- b) approvazione e aggiornamento del piano operativo pluriennale di cui all'articolo 19, comma 2 della l.r. 69/2011;
- c) determinazione della tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
- d) scelta della forma di gestione.

2. Il Comitato formula pareri preventivi sui seguenti atti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere d), g) e l), della l.r. 69/2011:

- a) definizione degli standard qualitativi del servizio;
- b) approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare.

3. Le osservazioni sono trasmesse all'autorità idrica entro i termini previsti dalla normativa di settore o entro trenta giorni ove non specificato.

4. Ai pareri preventivi si applicano i termini e la disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 3

Pareri e osservazioni alle autorità servizio rifiuti

1. Il Comitato formula, in conformità alla normativa di settore di riferimento, osservazioni sui seguenti atti di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), c) e d) della l.r. 69/2011:
 - a) approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998;
 - b) determinazione e modulazione della tariffa del servizio;
 - c) scelta della forma di gestione.
2. Il Comitato formula il parere preventivo di cui all'articolo 36, comma 1, lettera f), della l.r. 69/2011 ai fini dell'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare.
3. Le osservazioni sono trasmesse all'autorità servizio rifiuti entro i termini previsti dalla normativa di settore o entro trenta giorni ove non specificato.
4. Ai pareri preventivi si applicano i termini e la disciplina prevista dall'articolo 16 della l. 241/1990.

Art. 4

Composizione

1. Il Comitato è composto da:
 - a) l'assessore regionale competente per materia che, in caso di assenza, può delegare il dirigente competente per materia;
 - b) quattro consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale, nel rispetto della rappresentanza delle minoranze;
 - c) tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - d) tre membri designati dal comitato regionale consumatori e utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) fra le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) due membri designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - f) tre membri designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - g) due membri designati dal forum toscano dei movimenti per l'acqua a seguito della loro formale costituzione in associazione.
2. Le associazioni ed organizzazioni di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 1 sono individuate secondo i criteri approvati, ai fini della concertazione regionale, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), con le deliberazioni della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 328 (Legge regionale 11/8/1999, n. 49. Norme in materia di programmazione regionale Art. 15. Approvazione regole della concertazione regionale) e 23 aprile 2001 n. 410 (Protocollo d'intesa fra la Giunta regionale e le Associazioni ambientaliste toscane).
3. I componenti del Comitato sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Il Comitato è comunque costituito quando sia stato designato, oltre ai componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, un numero di membri pari alla metà più uno dei componenti di cui alle lettere da c) a g) dello stesso comma 1, salvo successiva integrazione.

5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 5

Durata in carica

1. I componenti del Comitato durano in carica sino al termine della legislatura e possono essere confermati una sola volta.

Art. 6

Funzionamento

1. I componenti del Comitato eleggono al loro interno il presidente e un vicepresidente.
2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno semestralmente. Opera in seduta plenaria e per gruppi di lavoro su temi specifici.
4. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, i direttori generali dell'autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti.
5. Il Comitato relaziona annualmente al Consiglio regionale in merito all'attività svolta.
6. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale che assicura, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, senza oneri aggiuntivi a carico del Consiglio regionale.
7. I componenti del Comitato sono convocati per la seduta di insediamento dal consigliere regionale componente più anziano d'età, che assume provvisoriamente la presidenza.

Art. 7

Comitati locali per la qualità del servizio

1. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, della l.r. 69/2011, istituisce, presso ciascuna conferenza territoriale di cui all'articolo 13 della l.r. 69/2011 e presso ciascuna autorità servizio rifiuti, comitati locali per la qualità del servizio, che operano a supporto del Comitato medesimo, anche assicurando forme di consultazione dei cittadini e delle imprese utenti al fine di verificare il livello di qualità dei servizi erogati.
2. Il Comitato provvede alla nomina dei componenti dei comitati locali per la qualità del servizio, i quali sono composti da:
 - a) cinque membri, ciascuno in rappresentanza degli organismi di cui, rispettivamente, alle lettere c), d), e), f) e g) dell'articolo 4;
 - b) due rappresentanti della conferenza territoriale di riferimento ovvero della autorità servizio rifiuti di riferimento.
3. I Comitati locali hanno sede presso le conferenze territoriali e presso le autorità servizio rifiuti, che assicurano, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, senza oneri aggiuntivi a carico delle autorità stesse.

Art. 8

Disposizioni di prima applicazione

1. Entro novanta giorni dalla seduta d'insediamento, il Comitato adotta a maggioranza dei componenti nominati il regolamento interno, contenente anche le norme di funzionamento dei comitati locali per la qualità del servizio.